

molto bene amministrata da persone che seppero conciliare i principii dell'umanità, della generosità, con quelli di una stretta economia, le sue risorse andarono aumentando, e quindi potè largheggiare talvolta colle vedove, talvolta cogli orfani. Tre modificazioni furono arretrate al primitivo regolamento, le quali tutte tendevano ad allargare i sussidi. Sarebbero adunque state necessarie tre leggi; moltiplicate queste per cinque, avreste quindici leggi per la cassa di beneficenza. Quindi credo che la Commissione cada in errore nel volere imporre per legge il sistema d'attribuzioni delle pensioni e dei sussidi.

Si noti poi che, dopo averne stabilito per legge l'ammon-tare, se per avventura accadesse che la condizione finanziaria della cassa fosse tale da non poter dare siffatte sovven-zioni, il Parlamento ed il Governo avrebbero in certo modo contratto un obbligo verso la gente di mare che avrebbe dovuto sottostare alla tassa imposta dalla legge.

Per queste considerazioni, e per quelle che potrò ancora aggiungere nel corso del dibattimento, debbo combattere la parte aggiunta alla legge dalla Commissione, parte che consiste in varii paragrafi aggiunti all'articolo 15.

Vi sono altre divergenze minori, riguardo alle quali potrò intrattenere la Camera quando si farà la discussione degli articoli. La discrepanza, sulla quale ho sin qui ragionato, essendo d'un ordine più rilevante, riferendosi ad una questione di principio, ho creduto opportuno di immediatamente manifestarla.

**RICCI GIOVANNI**, *relatore*. Esporrò dapprima brevemente l'opinione degli uffici.

Il I ufficio aveva stabilito in massima che si dovesse respingere la legge, dappoichè non poteva ammettere il principio dell'associazione forzata con contribuzione coattiva. Molte buone ragioni a questo riguardo vennero addotte, e fra le altre che, se s'imponeva l'associazione forzata alla gente di mare, domani si poteva anche stabilire per gli avvocati e per ogni altra professione libera; quindi il commissario del I ufficio ebbe l'ordine di rigettare la legge in seno della Commissione; gli altri uffici più o meno accettarono la massima; alcuni furono d'avviso che si dovesse sospendere la discussione onde non pregiudicare la questione delle regioni; altri pensarono che questa avesse sede più opportuna allorchando si presenteranno alcune altre leggi relative alla legislazione marittima; ma, in complesso, ne accettarono il principio.

Tutti però furono d'accordo nel rigettare la massima stabilita dal Ministero nella sua relazione, dove dice: « il determinare in qual modo debba essere organizzato il Consiglio d'amministrazione in ciascuna regione, quale debba essere il modo e la forma di contabilità e d'amministrazione (questo, in parte, lo ammisero tutti), e dietro quali norme e condizioni debbano aver luogo gli assegnamenti di pensioni e di sussidi, è cosa che spetta, per sua natura, al potere esecutivo, anzichè al potere legislativo. »

Tutti concordi, ripeto, i commissari vennero, in seno alla Giunta, a dichiarare che simile massima non poteva essere accolta.

Infatti qui non si tratta se non di una quasi compagnia di mutua assicurazione sulla vita; è un consorzio che a vicenda si assicura la vita.

Or bene, quando noi imponiamo le somme che questi individui pagheranno per quindici, per venti e più anni, dobbiamo in corrispettivo garantir loro ciò che riceveranno al fine del tempo prestabilito, e non lasciarne la cura al potere esecutivo, il quale farà sempre bene, ammettiamolo; ma po-

trebbe in certe circostanze mutare sostanzialmente le basi sotto le quali i varii individui naviganti corrisposero forzatamente le varie somme.

Se questo principio deve esistere nelle associazioni volontarie, tanto più lo dovrà in quella che è coattiva ed obbligatoria.

Infine si diceva: se questo principio è in certa guisa illegale, ebbene legalizziamolo almeno col garantire agli interessati che in avvenire riceveranno una data quota senza che il potere esecutivo possa mutare sostanzialmente le basi della legge.

In ordine alle osservazioni ora fatte dal signor ministro che non è possibile lo stabilire delle norme, io osserverò che dalle statistiche sulle mortalità risulta quanto segue:

Degli esistenti agli anni 20 di età non ne rimangono che meno del terzo a 60 anni.

Le tavole del signor N. Morgan per una data città d'Inghilterra, essenzialmente manifatturiera, Northampton, per esempio, vengono a rimanere assai meno del terzo a 60 anni.

Ciò premesso, a cagion d'esempio il capitano di nave, che paga mensilmente una retribuzione di 5 franchi, ciò che costituisce 60 franchi all'anno, in venti anni pagherà 1,200 franchi, senza tener calcolo degli interessi accumulati durante questi venti anni, i quali faranno certamente ascendere il capitale di lire 1,200 ad un terzo od un quarto per lo meno di più; mettiamoci pertanto sulla base di 1,500: che cosa succederà?

Succederà che egli avrebbe una rendita annua costituita di lire 75 circa.

Ora, premesso che a 60 anni non vi è più che il terzo dei retribuenti, egli è certo che non si dovrà più computare sul terzo, ma unicamente sul quarto; giacchè la vita faticosa, i pericoli, i naufragi per una parte, e dall'altra tutti quelli che abbandonarono la navigazione e che avranno contribuito per un dato tempo soltanto la loro quota, in guisa da non aver titolo a pensione, faranno sì che non è esagerata cosa lo stabilire in base del quarto.

Moltiplichiamo 75 franchi per quattro, saranno 300 franchi. Che cosa accordano le norme stabilite dalla Commissione?

Solo 250 franchi; mentre potrebbe forse in una compagnia di assicurazione comune sulla vita raggugliare il suo avere a 60 anni su circa 300; perchè, dico, non ha fatto la parte sugli individui i quali rinunziano volontariamente a questa retribuzione.

Questo per quanto riguarda allo stabilire le norme che io credo possibili.

In quanto poi a ciò che diceva il signor ministro, che la mortalità non è uniforme nelle varie regioni in cui è stabilita la cassa, mi permetta che io gli osservi che in Italia il clima è pressochè lo stesso; una cassa non è all'equatore e l'altra al polo, siamo in climi e regioni che probabilmente non presentano gran differenza, per rendere assolutamente inapplicabili le stesse basi.

Le modificazioni, infine, cui accennava il signor ministro, che potrebbero arrecare inconvenienti, disturbare e ritardare i lavori della Camera, a che cosa si riducono? Ve l'esporrò io, o signori.

Nel periodo di 10 anni furono le seguenti.

Al 16 maggio 1853 venne emanato un regio decreto, il quale modificò leggermente il diritto alle pensioni delle vedove e degli orfani.

Questo stesso decreto all'articolo 5 diceva: che non si potranno concedere (e questo ritengo come oneroso), non potrà